



# CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

n° 333 del 29/11/2019

**OGGETTO : ATTO DI PRECETTO: DETERMINAZIONI PER RESISTERE IN GIUDIZIO.**

L'anno duemiladiciannove il giorno VENTINOVE del mese di NOVEMBRE alle ore 15,00 nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta da:

Dott.	Adamo Coppola	Sindaco
Sig.	Gerardo Santosuosso	Assessore
D.ssa	Maria Giovanna D'Arienzo	Assessore
Dott.	Roberto Antonio Mutalipassi	Assessore
D.ssa	Rosa Lampasona	Assessore
Avv.	Eugenio Benevento	Assessore

Risultano assenti : LAMPASONA.

Assume la presidenza il Sindaco dott. Adamo Coppola

Partecipa il V. Segretario dott. Giuseppe Capozzolo.



CITTÀ DI  
AGROPOLI

AREA ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE -COMMERCIO -SERVIZIO  
CONTENZIOSO

## Proposta di deliberazione della Giunta Comunale

Proponente: **Assessore contenzioso**

OGGETTO: **OGGETTO: Atto di precetto: determinazioni per resistere in giudizio.**

### LA GIUNTA COMUNALE

#### **Premesso:**

- che questa Amministrazione, giusta deliberazione del C.C. n. 37 del 31/7/2019 ha proceduto al riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs n. 267/2000;
- che nella sopracitata delibera veniva riconosciuta, tra l'altro la legittimità del debito fuori bilancio dell'importo di € 1.005,11 a favore della sig.ra Spinelli Mariangela derivante da sentenza esecutiva n. 871/2018 del G.d.P. Di Agropoli;
- che la sentenza 871/2018 ha condannato il Comune al *“pagamento della somma di € 1.000,00 a titolo di risarcimento dei danni in favore dell'attrice, come rappresentata, oltre interessi dalla domanda al saldo”*;
- che con determinazione del responsabile del servizio contenzioso n. 239 del 6/8/2019 gli importi dovuti dall'Ente alla sig.ra Mariangela Spinelli in virtù della sentenza sopra richiamata sono stati totalmente liquidati;
- che in data 7/10/2019 P.G. n. 35611 è stato notificato a questo Ente atto di precetto da parte della citata sig.ra Spinelli Mariangela, nell'assunto che, non sarebbero stati liquidati gli interessi ex art. 1284, 4° comma c.c.
- Che l'atto di precetto è stato emesso per l'importo di € 285,58 oltre interessi successivi e spese di esecuzione successive, comprese quelle di registrazione;

**Considerato** che il precetto notificato il 7/10/2019 è formalmente opponibile in quanto non essendo qualificati gli interessi comminati dal Giudice, come sostenuto dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 22457 del 27/9/2017 *“si devono ritenere liquidati soltanto gli interessi di cui all'art. 1284 c.c., in ragione della portata generale di questa disposizione, rispetto alla quale le altre ipotesi di interessi previste dalla legge hanno natura speciale”*. Difatti, *“l'applicazione di una qualsiasi delle varie ipotesi di interessi legali diversa da quelli di cui all'art. 1284 cod. civ. presuppone l'accertamento nel merito degli elementi costitutivi della relativa fattispecie speciale. Un simile accertamento attiene al merito della decisione e non può essere risolto in sede esecutiva”*.

Nel caso di specie, l'art. 1284 c.c., 4 comma, richiamato nel precetto, facendo apposito riferimento ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, è applicabile SOLO nel caso in cui il creditore abbia iniziato un procedimento giudiziario per il recupero del credito.

**Dato atto**, altresì, che anche la Cassazione Civile (cfr. sentenza 28409 del 07.11.2018) ha affermato il seguente principio di diritto *“il saggio d'interesse legale stabilito nella disposizione normativa presente nell'art. 1284 c.c., comma 4, trova applicazione esclusivamente quando la lite giudiziale ovvero arbitrale ha ad oggetto l'inadempimento di un accordo contrattuale anche in relazione alle relative obbligazioni restitutorie”*.

**Considerata** la necessità che l'Ente si costituisca in giudizio per opporsi al precetto, al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni;

**Viste** le disposizioni vigenti e gli orientamenti giurisprudenziali più recenti relativamente alle modalità di costituzione e di rappresentanza legale dell'Ente in giudizio;

**Rilevato** che il valore della controversia non eccede euro 1.100,00 e, pertanto, le parti possono stare in giudizio personalmente ai sensi dell'art. 82 c.p.c., così come modificato dall'art. 13, comma 1, lett a), del D.L. 22 dicembre 2011, n.212, convertito con modificazioni nella L.17 febbraio 2012, n.10, che prevede per la parte la possibilità di costituirsi e stare in giudizio personalmente nelle cause pendenti innanzi al Giudice di Pace il cui valore non eccede euro 1.100, nonché in quelle di valore superiore, previa autorizzazione del Giudice designato;

**Considerato** che appare antieconomico affidare la difesa del presente giudizio mediante incarico ad un legale esterno in ragione del valore e della natura della stessa ed opportuno, al riguardo, costituirsi personalmente a mezzo dei propri organi burocratici;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Attesa** la competenza della Giunta circa l'autorizzazione a promuovere e resistere alle liti; la competenza del Sindaco al conferimento di incarichi legali per la tutela del Comune, previa autorizzazione della Giunta Comunale;

**Visto** il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;

### **DELIBERA**

La parte narrativa che si riporta, è parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.

- costituirsi, come parte resistente, nel giudizio in premessa citato, a difesa delle ragioni nell'interesse dell'Ente, al fine di proporre opposizione al precetto notificato senza ministero del difensore;
- affidare la rappresentanza e la difesa dell'Ente nel predetto procedimento all'istruttore direttivo Dott.ssa Bruna Di Filippo;
- autorizzare la predetta dipendente a costituirsi in giudizio nella controversia di cui in premessa, per far valere le ragioni di questo Comune, conferendogli ogni potere e facoltà di legge, nessuna esclusa nell'interesse dell'Ente, ivi compresa la chiamata in causa di terzi, acquisendo se necessario, ai sensi dell'art. 82, comma 2 c.p.c., l'autorizzazione del Giudice di Pace;
- dare atto che non vi è alcun onere di spesa a carico del bilancio comunale;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. Letto, confermato e sottoscritto:

**L'Assessore al contenzioso  
f.to Avv. Eugenio Benevento**

=====

#### **PARERE TECNICO del responsabile dell'area attività economiche e produttive -commercio – contenzioso**

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica,esprime parere favorevole.

Data 12/11/2019

La Responsabile  
f.to Margherita Feniello

la Giunta comunale

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole, del Responsabile del Servizio , in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000

Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati;

**DELIBERA**

Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende qui integralmente riportato.

Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO  
f.to Dott. Adamo Coppola

L' ASSESSORE ANZIANO  
f.to sig. Gerardo Santosuosso

IL V. SEGRETARIO GENERALE  
f.to dott. Giuseppe Capozzolo

---

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio:

Agropoli, li 10.12.19

IL MESSO COMUNALE

f.to BARONE

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Agropoli, li 10.12.19

Il V. Segretario  
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo